



Sentenza n. 02/2024

R.G. TF 15/2023

(Proc. PF 47/2023)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 26 gennaio 2024, alle ore 10.00, presso i locali della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) in Roma via Flaminia Nuova 830, così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Giampiero Orsino - Componente

Avv. Gabriele Pezzano – Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di:

- Signor **Giovanni Mondera (tess. N. CS0733 – soc. CS361)**

in qualità di responsabile organizzatore, nonché di Presidente e legale rappresentante della società organizzatrice della manifestazione podistica “I[^] StraFuscaldo” svoltasi in data 06.08.2023 in località Marina di Fuscaldo (CS), per avere consentito l'iscrizione tardiva degli atleti Carlo Bilotta (pettorale n. 191), Silvana Baldino (pettorale n. 192) e Maximilian Catenacci (pettorale n. 193), successivamente squalificati dal Direttore di Riunione, in violazione del regolamento di gara, della Delibera C.R. Calabria n. 24 del 17.06.2022 e delle norme federali che impongono i doveri di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina, nonché del principio di imparzialità. Con l'aggravante di cui all'art. 9.3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL, per aver commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti dalla carica di Presidente della società che ha organizzato la manifestazione.

Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2 e 9 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, anche in relazione al regolamento della manifestazione ed all'art. 10 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni 2023.

Con l'aggravante di cui all'art. 9.3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

- **ASD Cosenza K42 (CS361)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

a titolo di responsabilità diretta ex art. 1, comma 3, lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia FIDAL, per la condotta posta in essere dal Presidente e legale rappresentante, Giovanni Mondera, per avere consentito l'iscrizione tardiva degli atleti Carlo Bilotta (pettorale n. 191), Silvana Baldino (pettorale n. 192) e Maximilian Catenacci (pettorale n. 193), successivamente squalificati dal Direttore di





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Riunione, in violazione del regolamento di gara, della Delibera C.R. Calabria n. 24 del 17.06.2022 e delle norme federali che impongono i doveri di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina, nonché del principio di imparzialità.

Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.3 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2 e 9 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, anche in relazione al regolamento della manifestazione ed all'art. 10 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni 2023.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione, datata e pervenuta il 28 agosto 2023, da parte del Fiduciario Regionale Gruppo Giudici di Gara FIDAL Calabria, Giuseppa LA CAVA, con cui si portavano all'attenzione della Procura Federale comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere in occasione della manifestazione podistica "1^a StraFuscaldo", svoltasi in data 6 agosto 2023 in località Marina di Fuscaldo (CS).

Più dettagliatamente, si segnalava che gli organizzatori della gara avrebbero consentito l'iscrizione tardiva, con conseguente partecipazione alla manifestazione con i pettorali n. 191, 192 e 193, di tre atleti (Carlo Bilotta, Silvana Baldino, Maximilian Catenacci), in violazione di quanto prescritto dal regolamento di gara.

La segnalazione riguardava anche condotte relative ad altro atleta, definite tuttavia ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Giustizia FIDAL e pertanto non rilevanti ai fini della presente decisione.

Ricevuta tale comunicazione, l'Ufficio della Procura Federale ha avviato le indagini sentendo, il 27 ottobre 2023 la segnalante, Giuseppa LA CAVA, e la signora Claudia RENDE, Giudice FIDAL Calabria.

L'8 novembre 2023 è stata sentita la signora Paola RENDE, Giudice FIDAL Calabria.

Veniva altresì acquisita la documentazione relativa alla manifestazione allegata alla segnalazione e l'elenco dei partecipanti alla gara.

All'esito di tali attività, la Procura Federale ha notificato in data 21 novembre 2023 l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento e in data 20 dicembre 2023 ha esercitato l'azione disciplinare con atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale, con atto in data 22 dicembre 2023, ha fissato l'udienza di trattazione da remoto per il giorno 26 gennaio 2024.

Il 18 gennaio 2024 il Difensore di entrambi gli incolpati ha prodotto memoria difensiva.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

All'udienza del 26 gennaio 2024 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Matteo Annunziata, e il signor MONDERA assistito dal proprio Difensore.

La Procura Federale, all'esito dell'udienza, ha chiesto al Tribunale in relazione all'incolpato signor MONDERA la sanzione di giorni 30 giorni di inibizione, oltre all'aggravante di un terzo ex art. 9 punto 3 lettera a), per complessivi 40 giorni; per quanto riguarda la società, che risponde per responsabilità diretta, ha chiesto un'ammenda nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento/00). La Difesa degli incolpati ha richiesto l'assoluzione per entrambe le posizioni e in via subordinata la pena minima per gli stessi.

Il Tribunale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta della Procura Federale è fondata e va accolta nei limiti e secondo le considerazioni che seguono.

La responsabilità disciplinare degli incolpati emerge in maniera netta dal compendio probatorio in atti.

Le iscrizioni alle gare sono infatti disciplinate *in primis* dal Regolamento di Gara, il quale chiarisce che: «*L'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online (...) entro le ore 24:00 di Mercoledì 2 agosto 2023 (...). Dopo la pubblicazione degli iscritti prevista per giovedì 3 agosto e fino alle 24:00 dello stesso giorno, è possibile effettuare iscrizioni in ritardo ... con relativa ammenda (...). Dopo tale data non sono più ammesse ulteriori iscrizioni*».

Rileva altresì la delibera del Consiglio Regionale FIDAL Calabria n. 24 del 17 giugno 2022, a mente della quale si disponeva di “*chiudere le iscrizioni online per tutte le gare alle ore 24 del mercoledì precedente la manifestazione*”, con la precisazione che “*eventuali iscrizioni in ritardo saranno accettate dalla pubblicazione degli iscritti che avverrà il giovedì mattina fino alle ore 24 dello stesso giorno*”.

Da ultimo, le “*Norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2023*” prevedono, all'art. 35 “*Iscrizioni degli atleti*” che “*4. La società organizzatrice è responsabile della corretta raccolta delle iscrizioni che devono contenere, tra l'altro, i dati personali [...] 5. La società organizzatrice deve mettere a disposizione del Gruppo Giudici Gare (...) l'elenco degli iscritti – suddivisi nelle categorie “atleti élite” e “altri atleti” – almeno 24 ore prima dello svolgimento della gara debitamente sottoscritto quale attestazione di regolarità degli stessi*”.

Sul punto, il Tribunale precisa che la norma applicabile deve essere individuata, appunto, nell'articolo 35 delle “*Norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2023*”, riferibile alle manifestazioni “*non*



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

stadia”, in luogo dell’art. 10, richiamato negli atti della Procura Federale, relativo alle *“manifestazioni su pista”*.

Così inquadrato il contesto normativo, deve ritenersi provata la condotta degli incolpati, sulla base dei seguenti elementi di prova.

In primo luogo, il Rapporto del Delegato Tecnico, a firma della signora Claudia RENDE, descrive in dettaglio nella nota ai commenti generali (che qui si intende richiamata), la condotta oggetto dell’incolpazione.

Il verificarsi della condotta è stato poi confermato dalla signora GIUSEPPA LACAVA, sentita dalla Procura Federale in data 27 ottobre 2023 e dalla stessa Claudia RENDE, sentita dalla Procura Federale in pari data.

Infine, la signora Paola RENDE, Giudice di gara presente alla manifestazione in parola, ha confermato lo svolgimento dei fatti nel corso della propria audizione davanti alla Procura Federale avvenuta in data 8 novembre 2023

Si ritiene pertanto provato lo svolgimento dei fatti, così come descritti nel capo di incolpazione.

Quanto alla responsabilità dei soggetti deferiti, anche in relazione alle difese svolte dagli incolpati, questa appare pacifica e provata documentalmente.

In primo luogo, infatti, il Regolamento di gara è redatto su carta intestata “K42”; alla voce *“modifiche e responsabilità”* riporta *“La Cosenza K42 e il Comitato Regionale Fidal Calabria declinano ogni responsabilità”*; alla voce *“informazioni”* si indica quale referente il signor Giovanni MONDERA ed i riferimenti mail indicati sono quelli della Cosenza K42.

L’affiliato è dunque oggi incolpato per il mancato rispetto di norme che si è dato spontaneamente e volontariamente, in recepimento delle normative federali.

L’ASD Cosenza K42 è indicata quale *“Organizzatore”* anche nelle stampate relative alla manifestazione *“StraFuscaldo”* acquisite al fascicolo della Procura Federale.

Il signor Giovanni MONDERA è indicato quale Responsabile LOC nel Rapporto del Delegato Tecnico.

D’altra parte non possono trovare accoglimento le difese svolte dagli incolpati, secondo le quali la manifestazione sarebbe stata organizzata in collaborazione con altra associazione (Asd Polisportiva Fuscaldese APS) e che a questa sarebbero riferibili le condotte oggetto dell’incolpazione.

Tale argomentazione è priva di giuridico pregio, in primo luogo perché allegata ma non provata dalla Difesa degli incolpati.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

In ogni caso, il Tribunale rileva come tale Associazione non risulti affiliata alla FIDAL e pertanto tutta la parte organizzativa della manifestazione sia stata presa in carico dalla ASD Cosenza K42.

Lo stesso regolamento della manifestazione afferma *“L’Associazione Sportiva Dilettantistica Cosenza K42 in collaborazione con l’ASD Polisportiva Fuscaldese APS [...] organizzano a Marina di Fuscaldo (CS) domenica 6 agosto 2023 una corsa su strada competitiva denominata StraFuscaldo”*.

È dunque la stessa Cosenza K42 a definirsi organizzatrice della gara e anche l’eventuale collaborazione di altri soggetti non libera l’affiliato dal proprio dovere di vigilare circa la corretta applicazione delle norme federali.

Affermata la responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati, quanto alla determinazione della sanzione si osserva come le sanzioni proposte dalla Procura Federale appaiano congrue, anche in considerazione della mancata contestazione agli incolpati della recidiva, che trova la propria giustificazione nella circostanza secondo la quale i fatti di cui al presente procedimento sono anteriori alla precedente condanna.

Deve essere riconosciuta, poiché correttamente contestata, la circostanza aggravante di cui all’art. 9, n. 3 lett. a) in relazione alla violazione dei doveri in capo al signor MONDERA nella sua qualità di Responsabile organizzatore, Presidente e legale rappresentante della ASD Cosenza K42.

La ridotta gravità delle condotte consente di definire le sanzioni in misura prossima ai minimi edittali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1 e 6 dello Statuto Federale, l’articolo 1 commi 1 e 2 del vigente Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché gli articoli 1, 2 e 9 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, anche in relazione al regolamento della manifestazione ed all’art. 35 delle Norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2023, ritenuta la responsabilità degli incolpati per i motivi sopra esposti, in accoglimento delle conclusioni formulate dalla Procura Federale in sede di udienza:

APPLICA

nei confronti del Signor **Giovanni MONDERA (tess. N.CS0733)** la sanzione dell’inibizione temporanea ex art. 5 n. 6 del Regolamento di Giustizia FIDAL per complessivi **giorni 40** (pena base giorni 30, aumentata per l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 9 punto 3 lettera a) a complessivi giorni 40) e nei confronti del sodalizio **ASD Cosenza K42 (CS361)**, che risponde per responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda di euro **750,00 (settecentocinquanta/00)** ex art. 5, ultimo comma, del Regolamento di Giustizia FIDAL, riferita alle violazioni sopradescritte,





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

INCARICA

la Segreteria degli Organi di Giustizia affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all'Ufficio della Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 12 febbraio 2024.

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Giampiero Orsino

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gabriele Pezzano

